



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**
ex D. Lgs. n. 231/2001

PROCEDURA 231 - 01
SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING



**Modello Di Organizzazione, Gestione e Controllo
adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.
dalla Società
FIBER TELECOM S.p.A.**

Data di approvazione	Firma
20/12/2022	

Elenco revisioni

n. rev.	Data	Oggetto	Firma
1	19/12/2023	Adeguamento del sistema documentale	



INDICE

1. FINALITÀ	4
2. DESTINATARI	4
3. INDICAZIONI COMPORTAMENTALI	4
a) Principi generali	4
b) Segnalazioni delle violazioni del Codice Etico	5
c) Segnalazioni di condotte illecite e delle violazioni del Modello 231	5
Canali di segnalazione interna	6
Canali di segnalazione esterna	8
Divulgazione pubblica	8
d) Misure di protezione del segnalante - Whistleblowing	9
Obbligo di riservatezza	9
Divieto di ritorsioni	10
Sanzioni	11
e) Responsabilità del segnalante	11
f) Trattamento dei dati personali e Archiviazione della documentazione	11
4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'O.D.V.	12
Modulo di segnalazione	13
Informativa Privacy	15

1. FINALITÀ

La presente Procedura 231 disciplina le modalità di segnalazione delle **violazioni** - intendendosi per tali i comportamenti, gli atti e le omissioni, anche solo tentati ed ivi compresi i fondati sospetti - di condotte che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società. I fatti oggetto di segnalazione possono consistere in:

- **violazioni del Codice Etico;**
- **condotte illecite** rilevanti ai sensi del Decreto 231 (cd. **reati presupposto**);
- **violazioni del Modello 231** adottato da FIBER TELECOM S.p.A.

2. DESTINATARI

La presente Procedura si applica a tutto il personale di FIBER TELECOM S.p.A. (Amministratori, Soci, Organi di controllo, Responsabili di funzione, Addetti, Lavoratori subordinati o autonomi, ivi compresi quelli il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato - se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali o durante il periodo di prova - o sia terminato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso, inclusi altresì i Consulenti esterni, i Clienti, i Fornitori, i Collaboratori, i Tirocinanti, i *Partner* commerciali nonché i terzi che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la Società).

3. INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

a) Principi generali

Costituiscono oggetto di segnalazione le violazioni di cui si sia venuti a conoscenza **nell'ambito del contesto lavorativo**, inteso quale insieme di attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Sono **escluse** le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali nonché le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.



I canali di segnalazione interna di FIBER TELECOM S.p.A. garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

FIBER TELECOM S.p.A. ha attribuito, con apposito atto di designazione, il ruolo di Gestore delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza della Società, in accordo con quanto previsto dalla *Guida operativa per gli enti privati - Nuova disciplina whistleblowing*, elaborata da Confindustria nell'ottobre 2023.

La Società mettere a disposizione di tutto il suo personale - ed anche nei confronti di tutti i terzi estranei alla Società che intrattengono con essa rapporti di qualsiasi natura - informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne (es. pubblicazione sul sito *web* aziendale o mediante affissione nelle bacheche aziendali).

b) Segnalazioni delle violazioni del Codice Etico

Tutte le segnalazioni aventi ad oggetto le violazioni del *Codice Etico* di FIBER TELECOM S.p.A. che non costituiscono violazioni del Modello 231 o che non integrano un reato presupposto devono essere redatte in forma scritta ed inviate all'Organismo di Vigilanza ai seguenti indirizzi:

- all'indirizzo e-mail: **odv@fibertelecom.it**

o, in alternativa,

- all'indirizzo di posta ordinaria: **Organismo di Vigilanza c/o FIBER TELECOM S.p.A., via Resuttana n. 360, 90146, Palermo.**

L'O.d.V. valuta tutte le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima. Ad esito dell'attività istruttoria l'O.d.V. può assumere, motivandole, le decisioni conseguenti archiviando la segnalazione o - in caso di evidenza di situazioni di violazioni del *Codice Etico* o nel caso in cui abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato - procedendo alla comunicazione delle proprie valutazioni al C.d.A. e, se del caso, al componente del Collegio Sindacale ai fini disciplinari e sanzionatori.

Le segnalazioni di fonte anonima, saranno archiviate ma, se opportunamente circostanziate e supportate da idonea documentazione, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie.

c) Segnalazioni di condotte illecite e delle violazioni del Modello 231

Le segnalazioni riguardanti le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 (cd. **reati presupposto**) e **le violazioni del Modello 231** adottato da FIBER TELECOM S.p.A. possono essere effettuate unicamente attraverso il canale interno. Solo in via residuale con segnalazione esterna o divulgazione pubblica.

CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni possono essere effettuate in **forma scritta**, con modalità informatiche o analogiche, utilizzando il link o l'apposita Modulistica messi a disposizione dalla Società

Fiber Telecom S.p.A. utilizza in via preferenziale il canale interno di segnalazione fornito dalla piattaforma **Globaleaks**, al seguente link: <https://whistleblowing.fibertelecom.it/>

Le segnalazioni possono in via alternativa essere inviate in modalità analogica tramite lettera raccomandata

- all'indirizzo e-mail: odv@fibertelecom.it

o, in alternativa,

- all'indirizzo di posta ordinaria: **Organismo di Vigilanza in qualità di Gestore del canale interno di segnalazione, c/o FIBER TELECOM S.p.A., via Resuttana n. 360, 90146, Palermo.**

Conflitto di interessi

Nel caso in cui il segnalante, il segnalato o la persona comunque coinvolta o interessata dalla segnalazione coincida con l'O.d.V., la segnalazione deve essere inviata all'organo amministrativo della Società al seguente indirizzo di posta ordinaria: **Consiglio di Amministrazione di FIBER TELECOM S.p.A., via Resuttana n. 360, 90146, Palermo.**

La segnalazione effettuata tramite posta ordinaria, ove possibile, deve essere inserita in due buste chiuse includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di identità, nella seconda, l'oggetto della segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportante all'esterno recante la dicitura "**riservata al Gestore della segnalazione**".

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso deve essere trasmessa integra al Gestore della segnalazione entro sette giorni dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in **forma orale** attraverso **linee telefoniche** o **sistemi di messaggistica vocale** ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un **incontro diretto** con l'O.d.V., fissato entro un termine ragionevole.

Nel caso di utilizzo di una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica registrato, il Gestore della segnalazione deve conservare, previo consenso del segnalante alla registrazione, la segnalazione all'interno di un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto.

Se invece si utilizza una linea telefonica non registrata, al momento della ricezione della segnalazione, il Gestore deve documentarla mediante resoconto dettagliato del messaggio e il contenuto deve essere confermato dal segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica. Del resoconto sottoscritto deve essere fornita copia la segnalante.

In caso di richiesta di apposito incontro la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto o - in caso di indisponibilità dello stesso o di mancato consenso - mediante verbale che dovrà essere sottoscritto dal segnalante e dal Gestore. Copia del verbale deve essere consegnata al segnalante.

Il segnalante è in ogni caso tenuto a fornire tutti gli elementi utili al riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine la segnalazione **deve** contenere, **a pena di inammissibilità**, i seguenti elementi:

- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui la violazione è stata commessa;
- tutti gli elementi utili alla identificazione del/dei soggetto/i che hanno posto in essere i fatti oggetto di segnalazione.

In aggiunta, il segnalante **può** indicare:

- i documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti esposti;
- le persone che lo hanno assistito nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (cd. facilitatori);
- le persone del suo medesimo contesto lavorativo, alle quali sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e con i quali hanno un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di sua proprietà o per i quali lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.
- ogni altra circostanza utile al riscontro della sussistenza dei fatti segnalati.

La Società mette a disposizione di tutti i Destinatari della presente Procedura 231 il *Modulo di segnalazione e l'Informativa* redatta ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (c.d. "Codice Privacy") e del Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. "GDPR").

Le segnalazioni di fonte anonima sono registrate e archiviate dal Gestore della segnalazione. Se opportunamente circostanziate e supportate da idonea documentazione, sono equiparate dalla Società alle segnalazioni ordinarie. In caso di successiva eventuale identificazione del segnalante anonimo che abbia subito ritorsioni, allo stesso saranno garantite le tutele previste per il segnalante.

Istruttoria e Accertamento della segnalazione

Una volta ricevuta la segnalazione l'O.d.V. deve:

- rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione;
- valutarne in via preliminare, sulla base delle informazioni contenute nella segnalazione, la sua ammissibilità o l'improcedibilità;

- mantenere le interlocuzioni con il segnalante potendo richiedere a quest'ultimo le necessarie integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute.

Nell'espletamento delle attività di istruttori e accertamento il Gestore può avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi o di altre Funzioni aziendali, garantendo gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa ed oscurando ogni tipo di dato che possa consentire l'identificazione del segnalante o di ogni altra persona coinvolta.

Il Gestore deve fornire riscontro alla segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, comunicando al segnalante:

- l'attività effettuata o da svolgere nonché gli esiti dell'attività istruttoria;
- l'archiviazione della segnalazione eventualmente infondata, motivandone le ragioni;
- la fondatezza della segnalazione. In tale ultimo caso, l'O.d.V. deve rivolgersi agli Organi aziendali e/o alle Funzioni interne competenti per i relativi seguiti.

CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- b) ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica istituita dall'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) o in forma orale, attraverso linee telefoniche con operatore dell'Ufficio competente, o mediante un incontro diretto richiesto del segnalante.

Il canale di segnalazione esterna deve garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante che effettui una divulgazione pubblica a mezzo stampa o attraverso altri mezzi di comunicazione in grado di raggiungere un elevato numero di persone (es. *social network*) beneficia della protezione prevista dal Decreto *Whistleblowing* se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla legge in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

d) Misure di protezione del segnalante - Whistleblowing

Il termine inglese *whistleblowing* indica l'azione di "soffiare il fischietto" ed è quindi assimilato al concetto di segnalazione, denuncia o, in gergo, soffiata. In senso più ampio, per *whistleblowing* si intende l'insieme delle attività di regolamentazione delle misure volte a proteggere il segnalante e ad incentivare la segnalazione degli illeciti.

Le misure di protezione previste dal Decreto *Whistleblowing* si applicano anche nei casi di segnalazione anonima se il segnalante è stato successivamente identificato ed ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle Istituzioni, agli Organi e agli Organismi competenti dell'Unione europea.

Le misure di protezione si applicano anche:

- a) al **facilitatore**, ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b) **alle persone del medesimo contesto lavorativo e legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela** entro il quarto grado;
- c) **ai colleghi di lavoro aventi un rapporto abituale e corrente** (es. amicale) con il segnalante;
- d) **agli enti di proprietà** del segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Il segnalante che intenda mantenere riservata la propria identità ed usufruire delle misure di protezione per il whistleblower deve indicarlo chiaramente nella segnalazione.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell'articolo 2-*quaterdecies* del cd. *Codice Privacy* di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

Le persone di cui il Gestore della segnalazione si avvale nell'espletamento delle attività di istruttoria e accertamento sono tenute a garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla legge.

FIBER TELECOM S.p.A. tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

In particolare, nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale mentre, nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

DIVIETO DI RITORSIONI

Gli enti o le persone che effettuano le segnalazioni non possono subire alcuna ritorsione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono **ritorsioni**: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Gli enti e le persone che hanno effettuato una segnalazione possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. L'ANAC informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di rispettiva competenza. Il segnalante che sia stato licenziato a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ha diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (cd. Statuto dei Lavoratori) o dell'art. 2 del D. Lgs. n. 23/2015, in ragione della specifica disciplina applicabile.

SANZIONI

Fermi restando gli altri profili di responsabilità civile, penale e disciplinare, l'ANAC può applicare sanzioni amministrative pecuniarie quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza; quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme al Decreto *Whistleblowing*, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

e) Responsabilità del segnalante

Il segnalante è responsabile delle segnalazioni false, calunniose, dal contenuto diffamatorio, effettuate con dolo, colpa grave e/o al solo scopo di ledere la Società. Il comportamento scorretto del segnalante fa venir meno l'obbligo di riservatezza e le altre tutele previste dal Decreto *Whistleblowing* e legittima FIBER TELECOM S.p.A. ad intraprendere le opportune azioni disciplinari. Inoltre, fermi restando gli altri profili di responsabilità ed i casi esaminati nel paragrafo che precede, l'ANAC può applicare sanzioni amministrative pecuniarie quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che lo stesso sia stato già condannato, anche in primo grado per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria penale o contabile.

f) Trattamento dei dati personali e Archiviazione della documentazione

L'Organismo di Vigilanza di FIBER TELECOM S.p.A., in qualità di Gestore delle segnalazioni, è responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni inoltrate

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le Autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR), del Codice della Privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e del D. Lgs. n. 51/2018, attuativo della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e

perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Decisione Quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente e verifica che tali dati siano pertinenti rispetto alle finalità di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e garantisce al segnalante l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (c.d. "Codice Privacy") e dagli articoli 15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. "GDPR") recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Le segnalazioni che pervengono all'O.d.V. sono numerate progressivamente e conservate in un apposito archivio cartaceo/informatico per un periodo di 5 (cinque) anni. L'accesso al *database* è consentito esclusivamente ai componenti dell'O.d.V.

4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'O.D.V.

Ogni Funzione aziendale coinvolta nel Protocollo in oggetto deve comunicare all'O.d.V., con periodicità definita, le seguenti informazioni:

INFORMAZIONE	SOGGETTO INCARICATO	PERIODICITÀ
Segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (cd. reati presupposto)	tutti i Destinatari del Modello	all'occorrenza
Segnalazioni di violazioni del Modello 231	tutti i Destinatari del Modello	all'occorrenza
Segnalazioni di violazioni del <i>Codice Etico</i>	tutti i Destinatari del Modello	all'occorrenza
Segnalazioni non conformità riscontrate nella presente Procedura	tutti i Destinatari del Modello	all'occorrenza



DATI DEL SEGNALANTE
Nome:
Cognome:
Mansione:
Telefono:
E-mail:

- Intende mantenere riservata la propria identità? SI • NO •

Informativa Privacy

ex art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Società FIBER TELECOM S.p.A. all'unico fine di adempiere agli obblighi previsti del D. Lgs. n. 231/2001 e dal D. Lgs. 24/2023. Il Responsabile del trattamento dei dati personali inseriti nel presente Modulo è l'Organismo di Vigilanza di FIBER TELECOM S.p.A. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, previo Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Informiamo inoltre che, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge i dati raccolti non saranno diffusi senza Suo esplicito consenso né trasferiti in Stati membri dell'Unione Europea e/o in Paesi terzi. In ogni momento, mediante richiesta scritta da inviare all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo di posta ordinaria **Organismo di Vigilanza c/o FIBER TELECOM S.p.A., via Resuttana n. 360, 90146, Palermo** o all'indirizzo e-mail odv@fibertelecom.it, Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del Codice Privacy e degli articoli da 15 a 22 del GDPR, tra i quali: chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali; ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l'informativa che precede, formulata ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. e, preso atto della stessa, con riferimento alla raccolta, al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali,

esprimo il consenso

nego il consenso

Luogo e Data _____

Firma _____